

cessiva deliberazione di carattere generale in data 23 febbraio 1950 - sono le seguenti:

a) - tarso di interesse: 7% annuo nel caso di abbinamento assicurativo, oppure 8% annuo nel caso contrario;

b) - diritto di commissione: 0.50% "una tantum" nel caso di un ammortamento ultraventennale al 7%;

c) - durata dell'ammortamento: 35 anni al massimo (pari cioè alla durata del contributo statale che assiste il mutuo) o quella minor durata imposta dalle esigenze dell'abbinamento assicurativo;

d) - ammortamento mediante rate bi-mensuali "non scontate";

e) - deposito per spese legali e tecniche;

f) - garanzie: ipoteca di primo grado sull'area nonché sugli edifici da costruirsi col provento del mutuo e cessione "pro solvendo" del contributo statale;

La Cooperativa "Crausisti Romani", ha prospettato - nell'imminenza della stipulazione del contratto - la necessità che le suddette condizioni vengano modificate ed integrate al fine di consentire ai